

DELIBERAZIONE 9 DICEMBRE 2025
542/2025/R/EEL

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DI INTEGRAZIONE TARIFFARIA, PER GLI ANNI DAL 1999 AL 2003, PER L'IMPRESA ELETTRICA MINORE NON TRASFERITA AD ENEL S.P.A., SOCIETÀ NOLANA PER LE IMPRESE ELETTRICHE - SNIE S.P.A.

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1365^a riunione del 9 dicembre 2025

- Premesso che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) opera in regime di proroga ai sensi della legge 18 novembre 2025, n. 173;
- ritenuto il presente provvedimento costituisce atto di ordinaria amministrazione.

VISTI:

- la direttiva la direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la direttiva 2019/944/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- la legge 6 dicembre 1962, n. 1643;
- la legge 9 gennaio 1991, n. 10 (di seguito: legge 10/91) e, in particolare, l'articolo 7;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- legge 18 novembre 2025, n. 173
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210;
- il decreto del 30 giugno 2023 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica di concessione del servizio di distribuzione dell'energia elettrica sull'intero territorio dei Comuni di Casamarciano, San Vitaliano, Scisciano, nonché sull'area del centro urbano del Comune di Nola;

- il decreto del 30 giugno 2023 del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di concessione del servizio di distribuzione dell’energia elettrica sull’intero territorio dei Comuni di Cimitile, Marigliano, San Paolo Bel Sito, Saviano e, in riferimento al Comune di Nola, sulle frazioni di Piazzolla, a Sud, e di Polvica a Nord, con relativa area industriale;
- il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 13 gennaio 1987, 2 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, 15, del 20 gennaio 1987;
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 26 luglio 2000, 132/00 (di seguito: deliberazione 132/00);
- la deliberazione dell’Autorità 4 ottobre 2000, 182/00;
- la deliberazione dell’Autorità 6 agosto 2004, 145/04 (di seguito: deliberazione 145/04);
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2005, 288/05;
- la deliberazione dell’Autorità 19 giugno 2006, 114/06 (di seguito: deliberazione 114/06);
- la deliberazione dell’Autorità 18 marzo 2010, ARG/elt 30/10;
- la deliberazione dell’Autorità 18 maggio 2010, ARG/elt 72/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 72/10);
- la deliberazione dell’Autorità 22 marzo 2012, 101/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 101/2012/R/eel);
- la comunicazione della Società Nolana per le imprese elettriche SNIE S.p.A. (di seguito: SNIE o anche l’impresa) del 1° agosto 2006, prot. Autorità n. 18995 del 2 agosto 2006;
- la comunicazione di SNIE del 29 giugno 2011, prot. Autorità n.17693 del 4 luglio 2011 (di seguito: comunicazione del 29 giugno 2011);
- la comunicazione degli Uffici dell’Autorità del 16 aprile 2014, prot. Autorità n.10922 (di seguito: comunicazione del 16 aprile 2014);
- la comunicazione della Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (di seguito: CSEA) del 22 maggio 2014, prot. Autorità n.14820 del 27 maggio 2014 (di seguito: comunicazione del 22 maggio 2014);
- la comunicazione della CSEA del 15 febbraio 2021, prot. Autorità n.6656 del 15 febbraio 2021;
- la comunicazione di SNIE del 29 marzo 2021, prot. Autorità 14500 del 29 marzo 2021;
- la comunicazione di SNIE del 10 novembre 2025, prot. Autorità n. 77579 dell’11 novembre 2025 (di seguito: comunicazione del 10 novembre 2025);
- la comunicazione della CSEA del 13 novembre 2025, prot. Autorità n.79123 del 14 novembre 2025 (di seguito comunicazione del 13 novembre 2025);
- la comunicazione di SNIE del 19 novembre 2025, prot. Autorità n. 80211 del 19 novembre 2025 (di seguito: comunicazione del 19 novembre 2025);
- la comunicazione della CSEA del 26 novembre 2025 (prot. Autorità 82725 del 26 novembre 2025), relativa alla chiusura del procedimento istruttorio per la determinazione dell’aliquota di integrazione tariffaria, per gli anni dal 1999 al 2003, dell’impresa elettrica minore SNIE S.p.A..

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 7, comma 3, della legge 10/91 prevede che il Comitato interministeriale dei prezzi, su proposta della CSEA, stabilisca ogni anno, sulla base del bilancio dell'anno precedente, l'acconto per l'anno in corso ed il conguaglio per l'anno precedente da corrispondere a titolo di integrazione tariffaria alle imprese elettriche minori non trasferite ad Enel S.p.A. (di seguito: imprese elettriche minori);
- ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 481/95, tra i compiti trasferiti all'Autorità vi è quello di determinare ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 10/91, le integrazioni tariffarie spettanti alle imprese elettriche minori non trasferite ad Enel S.p.A.; in tali procedimenti, pertanto, l'Autorità svolge una funzione di controllo che culmina con un atto integrativo di efficacia della decisione della CSEA;
- con la deliberazione 132/00, l'Autorità ha dato disposizioni alla CSEA circa la remunerazione del patrimonio netto, ai fini della determinazione delle integrazioni tariffarie spettanti alle imprese elettriche minori.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 145/04 l'Autorità ha determinato, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge n. 10/91, le aliquote definitive dell'impresa elettrica minore SNIE relative agli anni dal 1987 al 1998;
- con la deliberazione 114/06 l'Autorità ha avviato un'istruttoria formale per valutare l'esclusione di SNIE dall'elenco delle imprese elettriche minori ammesse alle integrazioni tariffarie in considerazione della cessazione della produzione nel corso dell'anno 2003;
- con la deliberazione ARG/elt 72/10, l'Autorità ha riaperto i termini per la presentazione dell'istanza di ammissione al regime di perequazione specifico aziendale (PSA) per le imprese ammesse alle integrazioni tariffarie di cui all'articolo 7 della legge n. 10/91;
- in data 29 giugno 2011, SNIE ha presentato istanza di partecipazione al suddetto regime di perequazione specifico aziendale ai sensi della deliberazione ARG/elt 72/10; tale istanza ha di fatto determinato l'interruzione dell'istruttoria avviata con la citata delibera 114/06;
- con la deliberazione 101/2012/R/eel, l'Autorità ha previsto, in attuazione delle disposizioni dell'articolo 38, comma 4, del decreto legislativo 93/11, un meccanismo incentivante, definito meccanismo di gradualità per le imprese elettriche minori, finalizzato a ricondurre tali imprese - che abbiano cessato l'attività di produzione e abbiano fatto istanza di ammissione al regime di PSA, ai sensi della deliberazione ARG/elt 72/10 - nel regime ordinario di regolazione tariffaria vigente per la generalità delle imprese di distribuzione elettrica a fronte della rinuncia al diritto dell'integrazione tariffaria di cui alla predetta norma;

- con comunicazione del 16 aprile 2014, l’Autorità ha informato SNIE circa l’avvio dell’istruttoria relativa all’ammissione al regime di PSA e, contestualmente, al meccanismo di gradualità di cui alla deliberazione n. 101/2012/R/eel;

CONSIDERATO CHE:

- a partire dal 1999, per i Comuni di Nola, Casamarciano, Cimitile, Marigliano, San Paolo Bel Sito, San Vitaliano, Saviano e Scisciano è stato avviato un complesso contenzioso relativo all’attribuzione della concessione del servizio di distribuzione dell’energia elettrica fra i due distributori compresenti nei predetti territori, la – allora - società Enel distribuzione S.p.A. (ora e-distribuzione S.p.A.) e SNIE;
- tali contenziosi concessori si sono conclusi con i Decreti del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 30 giugno 2023 di riordino dell’area nolana; ciò non ha, tra le altre cose, reso possibile il completamento delle istruttorie avviate dall’Autorità, poiché solo con i predetti decreti si è giunti ad una ripartizione definitiva delle concessioni relative ai Comuni serviti.

CONSIDERATO CHE:

- il procedimento di uscita definitiva di SNIE dal regime di integrazione tariffaria di cui all’articolo 7 della legge n. 10/91, con la contestuale applicazione, a partire dal 2004 dei meccanismi di gradualità e di PSA previsti ai sensi delle deliberazioni ARG/elt 72/2010 e 101/2012/R/eel, è subordinato alla determinazione delle aliquote di integrazioni tariffaria per gli anni 1999, 2000, 2001, 2002, e 2003;
- a seguito di una serie di interlocuzioni tra SNIE, gli Uffici della CSEA e gli Uffici dell’Autorità, stante l’oggettiva difficoltà di reperimento della documentazione contabile riferita a detto periodo necessaria all’effettuazione di un calcolo puntuale dell’integrazione tariffaria, è stata definita una metodologia di calcolo in linea con i principi della legge 10/91, in un’ottica di conclusione del procedimento in tempi certi;
- con la comunicazione del 10 novembre 2025 l’impresa ha trasmesso alla CSEA le informazioni funzionali alla quantificazione, sulla base della metodologia di calcolo sopra richiamata, delle integrazioni tariffarie per il periodo 1999-2003;
- con la comunicazione del 13 novembre 2025, la CSEA ha trasmesso all’impresa le risultanze provvisorie relative al procedimento istruttorio avente ad oggetto le quantificazioni di cui al precedente alinea;
- le comunicazioni istruttorie della CSEA sono state positivamente riscontrate da SNIE con comunicazione del 19 novembre 2025;
- con la comunicazione del 26 novembre 2025 (prot. Autorità 82725 del 26 novembre 2025), la CSEA ha chiuso il procedimento istruttorio di quantificazione delle aliquote di integrazione tariffaria, per gli anni dal 1999 al 2003, dell’impresa elettrica minore SNIE S.p.A.

RITENUTO OPPORTUNO:

- determinare, come attività di ordinaria amministrazione, le aliquote di integrazione tariffaria, relative agli anni dal 1999 al 2003, per l'impresa elettrica minore SNIE S.p.A. nei termini previsti nella Tabella 1, allegata al presente provvedimento;
- disporre che la CSEA corrisponda all'impresa elettrica minore oggetto del presente provvedimento, a titolo di acconto e salvo conguaglio, l'integrazione tariffaria calcolata sulla base dell'ultima aliquota approvata;
- rimandare a successiva deliberazione l'uscita definitiva dell'impresa dal regime di integrazione tariffaria di cui all'articolo 7 della legge n. 10/91, e la contestuale definizione a partire dal 2004 dei meccanismi di gradualità e di PSA previsti ai sensi delle deliberazioni ARG/elt 72/2010 e 101/2012/R/eel

DELIBERA

1. di determinare, sulla base degli esiti del procedimento istruttorio svolto dalla CSEA, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 10/91, le aliquote relative agli anni dal 1999 al 2003 spettanti all'impresa elettrica minore non trasferita ad Enel S.p.A., SNIE S.p.A., nei termini previsti nella Tabella 1, allegata al presente provvedimento;
2. di prevedere che la CSEA provveda, sulla base delle aliquote determinate ai sensi del precedente punto 1, alla corresponsione dell'integrazione tariffaria nonché agli eventuali conguagli nei confronti della predetta impresa;
3. di disporre che la CSEA corrisponda all'impresa elettrica minore, oggetto del presente provvedimento, a titolo di acconto e salvo conguaglio, l'integrazione tariffaria calcolata sulla base dell'ultima aliquota approvata;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

9 dicembre 2025

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini